



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO di ASIGLIANO**  
Piazza Vittorio Veneto - 13032 Asigliano V.se (VC)  
Tel: 0161 36 117 – C.M.: VCIC80100A – C.F.: 940 233 800 28  
PEO: [vcic80100a@istruzione.it](mailto:vcic80100a@istruzione.it) - PEC: [vcic80100a@pec.istruzione.it](mailto:vcic80100a@pec.istruzione.it)  
[www.icasigliano.edu.it](http://www.icasigliano.edu.it)



Circolare N. 37

Asigliano, 23 ottobre 2019

Al personale tutto

**Oggetto: Responsabilità dei minori affidati alla scuola ex art. 2048 c.c. e norme sulla vigilanza e sicurezza**

Per opportuna conoscenza e norma, nonché al fine di eliminare o ridurre i rischi legati alla sicurezza degli ambienti di lavoro, con la presente si è a ricordare a quanti in oggetto il regime di responsabilità a cui è soggetto il personale della scuola in merito alla vigilanza sui minori affidati dalle famiglie all'istituto scolastico, nonché gli obblighi di vigilanza a cui il personale è tenuto ai sensi del codice civile e del CCNL comparto Istruzione e Ricerca.

**Responsabilità dei precettori.**

In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità ex art. 2048 c.c., c.d. *culpa in vigilando*, non è sufficiente la dimostrazione di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta ed il carattere imprevedibile e repentino dell'azione dannosa, qualora sia mancata l'adozione delle più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi. Ne deriva che l'imprevedibilità del fatto ha portata liberatoria solo nell'ipotesi in cui non sia stato possibile evitare l'evento, nonostante l'approntamento di un sistema di vigilanza adeguato alle circostanze.

**I minori sono affidati alla scuola**

La Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza 20 novembre 2012 – 15 maggio 2013, n. 11751 ha affermato che l'obbligo di tutela dei minori discende dall'iscrizione stessa degli alunni all'Istituto scolastico "la domanda e l'accoglimento di iscrizione alla frequentazione di una scuola – nella specie statale – fondano un vincolo giuridico tra l'allievo e l'istituto, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo, ... accanto all'obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito, sulla cui competenza e conseguente prudenza costoro hanno fatto affidamento... ”.

Pertanto, alla luce della normativa e delle più recenti sentenze in merito alla vigilanza dei minori, si intrecciano plurime responsabilità. Il **docente** è responsabile degli studenti che alla sua figura sono

affidati durante l'esplicazione dell'attività di docenza. Il collaboratore scolastico, come si legge nel CCNL scuola nel caso di specie, **è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza** nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. E' compito del **DSGA** organizzare autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive del **dirigente scolastico**.

Quindi, nel complesso, è l'intero sistema scuola che ha responsabilità, dal Dirigente scolastico, al quale compete l'organizzazione della vigilanza nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, al DSGA, al collaboratore scolastico, al docente.

Tanto premesso e considerato, il Dirigente Scolastico, con la presente, **DISPONE** che alla richiesta da parte di uno studente di andare in bagno, il docente della classe debba appurare l'esistenza ai piani della dovuta vigilanza (e nel caso di emergenza ricorrere anche all'ausilio di altro docente presente in classe vicina), **senza lasciare scoperta la propria classe**. Il minore, nel contesto scolastico, non deve mai essere lasciato solo specialmente nei casi di alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e/o primaria. Nessun banco, sedia o qualsivoglia arredo, debba essere lasciato in prossimità di scale, ringhiere o vetrate, tanto da generare anche solo potenziali situazioni di pericolo, nel rispetto del dettato delle norme sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.). Ricorda, infine, che il dovere di vigilanza dell'insegnante sulla classe assume una diversa connotazione a seconda dell'età degli alunni.

**Si riporta, opportunamente e integralmente, la circolare n. 31 (Direttiva sulla vigilanza e sicurezza) del 09/10/2019 a firma dello scrivente Ufficio:**

Con questa comunicazione si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro; in particolare si richiama l'importanza della vigilanza sugli alunni.

## **PREMESSA**

Si ravvisa l'opportunità di rammentare la responsabilità che grava sugli operatori scolastici ai quali sono stati affidati gli alunni, responsabilità sancita dall'art. 2047 del Codice Civile e dalla Legge n. 312/80 art. 61. Tutto ciò rende necessaria la presenza vigile degli insegnanti e dei collaboratori scolastici nello stesso luogo dove gli alunni stanno svolgendo le attività, la predisposizione di una programmazione adatta ed efficace e un'organizzazione del lavoro che preveda misure di sicurezza adeguate ai rischi.

La scuola ha l'obbligo e la responsabilità di sorvegliare e di custodire gli alunni dal momento in cui accedono negli spazi di pertinenza dell'Istituto.

Gli insegnanti hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante l'orario scolastico.

I collaboratori scolastici hanno il compito di collaborare con gli insegnanti così da assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica.

## **Ripartizione degli obblighi tra il personale.**

L'obbligo della vigilanza ha, per i Docenti e per i Collaboratori, un rilievo **primario** rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623) e, quindi, in caso di concorrenza di

più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche se non appartenenti alle proprie classi, quando lo richiede l'osservanza delle regole scolastiche e della normativa e, in particolar modo, in mancanza del docente della classe.

Al Dirigente Scolastico, invece, spettano obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), non di vigilanza sugli alunni, per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina. Spetta al DSGA porre in essere tutte le misure organizzative del personale ATA per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico.

**Nei punti che seguono sono brevemente riepilogati gli obblighi e gli impegni relativi a questo importante e delicato aspetto dell'organizzazione scolastica.**

1. **Gli obblighi di vigilanza** sugli alunni e gli impegni per la sicurezza a cura degli operatori scolastici decorrono dal momento del loro ingresso nell'Istituto fino all'uscita. La vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi o locali esterni alla scuola o in orario aggiuntivo.

2. Si ricorda che **i docenti debbono essere in servizio 5 minuti prima dell'inizio delle attività;** i docenti assistono gli alunni anche durante **l'uscita al termine delle lezioni** (art. 27, comma 5 CCNL) e, insieme ai collaboratori, si adopereranno affinché vengano utilizzati i percorsi individuati dal piano di emergenza;

### **3. Vigilanza durante i momenti di socializzazione**

L'obbligo di vigilanza sugli alunni, è a carico della scuola dato che il diritto all'incolumità fisica, in base al codice civile, è gerarchicamente superiore al diritto alla conoscenza. Non essendoci regole "nazionali" uguali per tutti, e nemmeno regole di tipo contrattuale, su come ci si debba comportare in generale sulla vigilanza, né durante la cosiddetta attività di "socializzazione" nelle scuole, l'Istituto Comprensivo ha redatto una sezione apposita del Regolamento d'Istituto alla quale si rinvia.

### **4. Vigilanza in caso di scioperi e assemblee sindacali**

La vigilanza sugli alunni va garantita anche in presenza di situazioni di conflitto sindacale (scioperi, assemblee): i minori che venissero affidati all'istituzione scolastica non possono in alcun modo essere dimessi dall'edificio scolastico e pertanto debbono essere affidati alla vigilanza del personale insegnante che non aderisce allo sciopero o, in mancanza di personale insegnante, al personale ausiliario presente nella scuola. **Il personale collaboratore scolastico** vigila, in conformità con le istruzioni impartite, in occasione dei movimenti interni degli alunni, singoli o in gruppi secondo il piano delle attività redatto con il DSGA.

5. **In caso di attività parascolastiche**, attività di integrazione formativa, visite guidate ecc, gli obblighi di vigilanza sono estesi all'intero arco temporale di durata delle dette attività, inclusi i tempi destinati ai trasferimenti individuali o collettivi. Ferme restando la competenza e l'autonomia decisionale dei docenti, il dirigente scolastico può impartire, anche verbalmente, istruzioni per disciplinare la mobilità degli alunni in occasione particolari.

Inoltre, vanno rilevati con attenzione e segnalati per iscritto **allo scrivente, episodi di “bullismo”**, violenze gratuite, pestaggi e minacce da parte di alunni verso altri alunni, anche se tali fatti dovessero verificarsi al di fuori della scuola e se ne venisse comunque a conoscenza.

6. In caso di allontanamento dell'insegnante dalla classe, l'insegnante medesimo richiederà **l'intervento del collaboratore scolastico più vicino**; in caso di uscita degli alunni dall'aula durante le lezioni, la vigilanza compete all'insegnante ed al personale collaboratore scolastico più vicino. **Il collaboratore scolastico** del piano di competenza collabora nella vigilanza durante l'intervallo per la ricreazione.

#### **7. Attività svolte nei laboratori e nelle palestre, nelle aule polifunzionali. Progetti con esperti**

Durante le esercitazioni pratiche, nelle attività di laboratorio, nell'uso dei sussidi audiovisivi e di strumenti didattici, durante le lezioni di **educazione fisica /motoria** e nelle attività di gioco i docenti sono tenuti a fornire agli allievi istruzioni adeguate affinché le suddette attività siano effettuate in condizioni di sicurezza. Nessuna delle suddette attività può essere svolta dagli alunni se non in presenza dell'insegnante di classe o sezione e sotto la sua diretta sorveglianza. Anche le attività extrascolastiche deliberate dagli Organi collegiali, sono effettuate sotto la diretta responsabilità del personale docente (per esempio, gite scolastiche, visite guidate a impianti o laboratori artigianali, partecipazione a manifestazioni di avvio al gioco sport, etc.). E' importante sottolineare e ribadire agli allievi che l'Istituto non risponde di oggetti, cellulari, denaro lasciati incustoditi durante gli spostamenti, durante gli intervalli e negli spogliatoi della palestra.

L'eventuale presenza di **personale esperto** o di accompagnatori **non esonera** il personale docente dalla diretta responsabilità sulla vigilanza degli alunni e sul controllo delle complessive condizioni ambientali nelle quali viene effettuata quella determinata attività.

**Il personale esperto non può mai essere lasciato solo con la classe.**

8. Tutto il personale, non docente e docente è tenuto ad intervenire, **indipendentemente dalla classe di competenza**, nelle situazioni di rischio o di conflitto fra alunni.

#### **9. La vigilanza è esercitata inoltre da tutto il personale:**

- nei confronti degli alunni diversamente abili o che manifestino specifici ed accertati comportamenti di rischio; tali comportamenti dovranno essere portati all'attenzione del consiglio di classe/interclasse/intersezione e segnalati al dirigente scolastico per l'adozione di ogni eventuale provvedimento straordinario;
- viene predisposta, su incarico del dirigente scolastico, una vigilanza aggiuntiva e specifica per casi problematici di alunni segnalati;
- durante lo svolgimento dell'intervallo per la ricreazione e nell'accesso ai servizi igienici;
- la sorveglianza deve essere particolarmente attenta durante l'intervallo e la pausa dopo mensa, periodi potenzialmente più favorevoli al verificarsi di incidenti;
- nelle sezioni della scuola dell'infanzia deve essere prestata particolare attenzione alla vigilanza nei corridoi e nei luoghi di utilizzo comune quando l'insegnante in classe;

· l'uscita degli alunni dalla classe deve avvenire solo dopo che il docente abbia accertato la presenza del collaboratore scolastico nella zona interessata.

**I cambi di classe** fra docenti devono essere disimpegnati in modo rapido. **il docente in uscita:**

a) attende nell'aula il collega subentrante il quale, nel caso provenga da altra classe:

- provvede al trasferimento con la massima sollecitudine;
- ove lo ritenga opportuno, richiede la temporanea vigilanza del collaboratore scolastico sulla classe che da lui viene lasciata;

b) fornisce le relative istruzioni al collaboratore scolastico affinché questi eserciti la vigilanza provvisoria sull'eventuale classe nella quale deve trasferirsi. In caso di impossibilità, il docente uscente richiede la diretta vigilanza da parte del collaboratore scolastico più vicino. Tutti i docenti coinvolti nelle catene dei cambi debbono essere a conoscenza di particolari procedure di cambio. Nell'eventualità in cui una classe accolga uno o più alunni per i quali siano stati accertati e portati all'attenzione del consiglio di classe / interclasse / intersezione comportamenti a rischio (tentativi ripetuti di fuga, aggressioni, atti vandalici, ecc), il docente è tenuto ad informare per iscritto il D.S. al fine di prendere provvedimenti specifici.

**15. E' altresì vietato l'ingresso di estranei;** eventuali visitatori esterni sono invitati a presentarsi al collaboratore scolastico preposto al servizio di accoglienza e formulare ogni eventuale richiesta.

L'ingresso nell'area del cortile dell'Istituto è riservato al solo personale scolastico. Durante le ore di lezione il cancello di entrata rimarrà chiuso e sarà aperto solo al termine delle lezioni per il breve tempo consentito al deflusso degli studenti. La vigilanza riferita al suddetto spazio deve essere garantita dai collaboratori scolastici, tenuto conto che la loro funzione è quella di assicurare il rispetto delle regole del D.Lgs. 81/08 vigenti anche in questo spazio di pertinenza dell'Istituto.

## **16. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione**

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai Docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un Docente ogni quindici alunni (C.M. n.291/92).

Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24. I docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell'intero viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori.

I docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vetture e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità. Si ricorda, a tal proposito, la C.M. n. 674 del 03.02.2016 di cui si riporta sintesi: "I docenti dovranno prestare attenzione al comportamento del conducente e intervenire qualora questi non rispetti le basilari regole del Codice della strada, usi il cellulare durante la guida o assuma comportamenti che possano mettere in pericolo i passeggeri del pullman".

In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali:

- la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose;
- tramite l'organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata;
- in caso estremo, il rientro anticipato.

Ai Docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare e in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni e della normativa in vigore.

## **SICUREZZA**

18. Per favorire l'**interiorizzazione dei comportamenti corretti**, da parte degli alunni, è opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo-didattica ordinaria realizzando le iniziative e i percorsi proposti nel progetto "sicurezza" inserito nel PTOF dell'Istituto.

### **19. Sicurezza D.Lvo n. 81/2008.**

E' compito di tutto il personale scolastico:

- Partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione d'emergenza.
- Prendere visione del documento di valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/2008).
- Prendere visione del piano di evacuazione d'emergenza.
- Prendere visione della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine

alla sicurezza scolastica.

- Controllare periodicamente che la documentazione relativa alla evacuazione sia presente nel registro di classe e, in caso di sua assenza, provvedere a procurarsene copia.
- Indirizzare l'attenzione degli allievi alla presenza dei cartelli e divieti esposti nei locali scolastici e nelle pertinenze.
- Far rispettare agli alunni le norme di sicurezza e le istruzioni indicate nei protocolli di comportamento.
- Sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.
- Educare gli allievi al corretto uso di spazi e locali.
- **Fornire periodicamente informazioni agli alunni** sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici.

**20. Nei seguenti casi specifici gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali.**

**Porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico:**

- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc;
- presenza di porte, finestre, armadi ecc, dotati di vetri fragili;
- prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere ecc;
- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti, ecc;
- accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipanico - che dovranno risultare sempre apribili - il locale collaboratore scolastico provvede all'apertura e chiusura dell'accesso;
- dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta, prese aperte, interruttori, contatori, ecc..., privi di cassette di sicurezza;
- dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o motore: finestre, porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o seggiole regolabili, lavagne girevoli, porte o cancelli automatici, ecc;
- impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre.

**21. Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare al dirigente scolastico** Eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate. In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed interdire l'area in cui si è verificata la situazione di rischio.

**22. Ove non diversamente disposto, la programmazione, l'effettuazione e la verifica delle prove di evacuazione** sono delegate, per ciascun plesso/sede, agli addetti al servizio di evacuazione d'emergenza.

Si ricorda che le predette prove debbono essere **almeno due** nell'anno scolastico; prima di effettuare le prove si consiglia di svolgere prove preventive limitatamente alle classi prime. Verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti diversamente abili.

Nel caso in cui la scuola si avvalga di collaborazioni esterne, la programmazione ed il coordinamento generale delle prove possono essere svolte da soggetti incaricati dal rappresentante della società incaricata.

**23. Sostituzioni di colleghi assenti - TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA.**

***RT. 1 LEGGE DI STABILITÀ' 2015 dal 1° settembre 2015 i DS non possono conferire supplenze brevi del personale docente per il primo giorno di assenza.***

La sostituzione dei colleghi assenti è classificata secondo due tipologie:

- a) sostituzioni di tipo ordinario;
- b) sostituzioni in caso di emergenza, con rischi a carico degli alunni per mancata vigilanza.

I docenti che si assentano dal servizio hanno l'obbligo di **avvisare telefonicamente e tempestivamente (dalle ore 7.30 alle ore 7.50 del giorno stesso (comunque prima del normale orario di servizio), o nei giorni antecedenti, se l'assenza è stata programmata per visite mediche ecc.) sia la segreteria dell'Istituto, sia al responsabile del plesso di appartenenza.**

Il docente responsabile di plesso o, in sua assenza, il docente presente da lui delegato, dispone per la corretta esecuzione delle disposizioni sotto riportate.

Alle sostituzioni di colleghi assenti nell'ambito della:

**tipologia "a"**, si procede secondo il seguente ordine di priorità:

- utilizzando eventuali docenti a disposizione;
- affidando eccezionalmente l'intera classe al docente di sostegno eventualmente previsto in quell'ora, qualora la tipologia dello svantaggio dell'alunno lo consenta;
- ricorso ai docenti che hanno dato la disponibilità a sostituire i colleghi con ore eccedenti;
- qualora non risultasse possibile ricorrere ai criteri sopra indicati, bisognerà ripartire gli alunni nelle classi restanti.
- Nomina supplente a tempo determinato se non vi è nessuna disponibilità di personale in servizio.

**tipologia "b"** si configura in caso di assenze improvvise e/o di impossibilità di provvedere alla sostituzione mediante la procedura "a" e quando l'assenza del docente determina una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza.

Si rammenta che in presenza di situazioni di rischio grave, la necessità di ridurre le predette situazioni di rischio è **prevalente** rispetto alle disposizioni contrattuali o normative non costituenti diritti inalienabili, in tale eventualità si procede nel seguente ordine di priorità:

- vigilanza affidata al collaboratore scolastico ove questo non implichi l'abbandono di altri importanti settori o compiti di vigilanza per il tempo strettamente necessario;
- accorpamento di 2 classi, qualora il numero non superi i 27 alunni e lo spazio dell'aula lo consenta.

**Il numero degli alunni per classe deve, in ogni caso, rispettare i parametri dati dall'Ente Locale in base alla capienza relativa al numero alunni / classe.**

**24. Ripartizione degli alunni nelle altre classi.**

Qualora non sia possibile la sostituzione dei colleghi assenti secondo la procedura indicata nel Comunicato n. 45 del 29 settembre 2016 avente come oggetto “Diritti e Doveri del personale della scuola” al punto 13 e solo in via residuale è prevista la ripartizione degli alunni nelle altre classi. In questo caso, la vigilanza di tutti gli alunni è affidata al docente di classe che li riceve.

E' necessario che l'insegnante **riporti nel registro** il nome degli alunni accolti e l'ora di ricevimento. Si fa presente che la vigilanza deve essere particolarmente elevata in relazione al contesto eccezionale che si è verificato. L'insegnante è tenuto a organizzare gli spazi dell'aula in modo tale che non si verificino incidenti

Il docente referente di plesso, o in sua assenza, il docente presente con maggiore anzianità di servizio, dispone per la corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate.

**Il presente comunicato ha carattere di dispositivo e viene emanato anche per tutelare i singoli docenti e il personale ATA da eventuali responsabilità in caso di incidenti, infortuni e quanto imputabile a negligenza e inosservanza accertata delle disposizioni suddette nonché delle norme legislative e pattizie che regolano il rapporto di impiego del personale della scuola.**

**Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.**

**Si invitano tutti i Referenti di plesso a far prendere atto del presente documento ai docenti e al personale ATA, apponendo la propria firma, per presa visione sul retro, facendolo pervenire allo scrivente in breve volger di tempo, e a discuterne, collegialmente, nel team e nel plesso nei prossimi incontri di coordinamento e/o di classe/interclasse/intersezione.**

**Il presente comunicato deve essere visionato anche dal personale supplente temporaneo.**

Si pretende un rigoroso rispetto di tutte le precauzioni previste dalla normativa e si auspica una fattiva collaborazione.

***IL DIRIGENTE SCOLASTICO***  
***Giuseppe Antonio SOLAZZO***

firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93